

Prospettive, attese e dati reali per il Commercio italiano nel 2024

L'Istat con la nota sull'andamento dell'economia italiana pubblicata lo scorso 10 luglio non evidenzia tendenze sostanzialmente divergenti da quelle individuate nei precedenti report e ricorda come le prospettive si limitino a restare moderatamente positive per via del perdurare di una situazione internazionale caratterizzata da troppi fattori di incertezza.

Recentemente anche il Fondo Monetario pur rivedendo, leggermente al ribasso le previsioni di crescita del Paese conferma che il 2024 sarà comunque un anno positivo in cui il PIL crescerà dello 0,7% (dato però lontano da quell'1% indicato dal Governo), in uno scenario europeo che vede la Spagna in grande spolvero, con un rialzo verso l'alto della stima di crescita di ben mezzo punto percentuale, con un dato finale previsto al +2,4%.

Rimane positivo, e questo è incoraggiante, il dato sull'occupazione. Da aprile 2023 ad aprile 2024 gli occupati in Italia sono aumentati di oltre mezzo milione, con un tasso di crescita del 2,2% ed un conseguente tasso di occupazione, nel mese di luglio '24 pari al 62,2%. ...

segue a pag. 2

In questo numero

- Prospettive, attese e dati reali per il Commercio italiano nel 2024
- Concordato preventivo, arriva lo sconto con la flat tax
- Indennità di Incasso
- Prestazioni assistenziali Enasarco
- L'esperto risponde

L'attività è spesso fonte di contestazioni fra agente ed azienda e le norme non aiutano

Indennità di Incasso

L'attenta preconstituzione di prove è d'aiuto per il riconoscimento del diritto dell'agente

Quasi tutti gli agenti nel corso della loro vita professionale si sono posti il problema e tutti i consulenti hanno più volte risposto a questa domanda: "Mi è stato chiesto dalla preponente di effettuare gli incassi, ma il contratto non lo prevede. Posso farlo? Mi spetta qualcosa?"

In realtà la questione sorge da una prassi consolidata ed ampiamente praticata in forza della quale, nel silenzio del contratto individuale sul punto, l'azienda chiede all'agente di occuparsi della riscossione vuoi per comodità, vuoi perché fa affidamento sulle capacità relazionali del suo ...

segue a pag. 3

Concordato preventivo, arriva lo sconto con la flat tax

Il governo ha approvato nel Consiglio dei ministri del 26 luglio la modifica che introduce la flat tax incrementale per rendere più appetibile il concordato preventivo biennale sia per i soggetti ISA sia per i forfettari.

La misura del concordato preventivo biennale (cd. CPB) – lo ricordiamo – interessa ben 4,6 milioni di partite iva, tra le quali gli agenti e rappresentanti di commercio, sia soggetti alle pagelle fiscali (ISA) che quelli in regime forfettario. Il concordato funziona in questo modo, in base ai redditi dichiarati nel 2023 il software dell'Agenzia delle Entrate propone agli agenti e rappresentanti di commercio basandosi sui dati della dichiarazione, ...

segue a pag. 2

**FATTURE
PROVVIGIONALI
ELETTRONICHE?
CARTACEE?**

**SCARICA IL
SOFTWARE
GRATUITO
PER TUTTI GLI
AGENTI DI
COMMERCIO**



**INVIO IMMEDIATO
TRAMITE CANALE
TELEMATICO SDI**

Emetti le tue
Fatture Provvigionali
Elettroniche e Cartacee
in modo totalmente gratuito.

Vai sul Sito Internet
www.FattureAgenti.IT
e attiva il tuo Account.

Tutto Gratis al 100%

Scopri le Funzionalità
del Software Gratuito



**soluzione
agenti**

la **FORZA**
di un **SOFTWARE**
per **AGENTI**

USA LA FORZA >

Prospettive, attese e dati reali per il Commercio italiano nel 2024

a cura di **Luca Gaburro**

— Segretario Nazionale Federagenti —

L'Istat con la nota sull'andamento dell'economia italiana pubblicata lo scorso 10 luglio non evidenzia tendenze sostanzialmente divergenti da quelle individuate nei precedenti report e ricorda come le prospettive si limitino a restare moderatamente positive per via del perdurare di una situazione internazionale caratterizzata da troppi fattori di incertezza.

Recentemente anche il Fondo Monetario pur rivedendo, leggermente al ribasso le previsioni di crescita del Paese conferma che il 2024 sarà comunque un anno positivo in cui il PIL crescerà dello 0,7% (dato però lontano da quell'1% indicato dal Governo), in uno scenario europeo che vede la Spagna in grande spolvero, con un rialzo verso l'alto della stima di crescita di ben mezzo punto percentuale, con un dato finale previsto al +2,4%.

Rimane positivo, e questo è incoraggiante, il dato sull'occupazione. Da aprile 2023 ad aprile 2024 gli occupati in Italia sono aumentati di oltre mezzo milione, con un tasso di crescita del 2,2% ed un conseguente tasso di occupazione, nel mese di luglio '24 pari al 62,2%.

Ugualmente buone sono le notizie sul lato inflazione dove il dato domestico globale per il 2024 (+1,9%) continua a posizionarsi ai livelli più bassi tra i paesi dell'area euro.

La crescita è stata sostenuta sia dai consumi delle famiglie sia dagli investimenti, mentre grande

assente rimane la Pubblica Amministrazione che praticamente non fornisce alcun contributo alla spesa. In questo quadro la vera notizia positiva è il buon dato derivante dalla domanda estera (che cresce di 0,7 punti percentuali).

Tornando un po' più approfonditamente al dato sull'inflazione che è quello che più direttamente incide sul comportamento dei consumatori e sull'andamento delle vendite, possiamo evidenziare, all'interno di un positivo quadro tendente a stabilizzarsi al ribasso, un rallentamento del prezzo dei beni alimentari, (che passa da +5,6% di gennaio al +1,6% a giugno) e, cosa ancora più importante, il proseguimento del calo dell'energia. All'interno del settore dei servizi si può evidenziare l'aumento contenuto registrato nel comparto delle comunicazioni (+0,7% negli ultimi due mesi). Insomma, nell'insieme l'indice dei prezzi al consumo, nel nostro Paese, continua a crescere decisamente meno della media dell'area dell'euro. A giugno, la crescita dell'indice, in termini tendenziali in Italia, è stata pari a 0,9%, a fronte del 2,5% di Germania, Francia e area dell'euro, e del 3,5% della Spagna. Questa dinamica, che, in Italia, perdura da tempo, fa sì che si stabilizzino le attese inflazionistiche e che nelle famiglie prevalga un clima positivo per cui ci si attende che nei prossimi dodici mesi i prezzi dei beni di consumo continuino a scendere. Simile l'approccio delle aziende, che, sempre in maggior numero, manifestano l'intenzione di mantenere fermi i propri listini nel breve periodo.

Anche sul versante del costo del denaro, le aspettative sono positive. Dopo la prima riduzione dei tassi dello 0,25% divenuta operativa il 12 giugno

scorso, i mercati si attendono addirittura altri due tagli prima della fine del 2024 (probabilmente uno per ciascun trimestre).

A questo punto lo stato di buona salute del mercato del lavoro di cui abbiamo dato conto sopra abbinato al calo (o comunque ad una forte stabilizzazione) dei prezzi dovrebbero avere l'effetto di sostenere il potere d'acquisto e i consumi delle famiglie che dovrebbero essere quindi ben predisposte alla spesa nei mesi che verranno. A ciò si dovrebbe poi aggiungere l'effetto traino generato dagli investimenti finanziati dal programma Next Generation EU. Insomma, seppur nell'incertezza dell'attuale scenario geopolitico internazionale dove permangono attivi evidenti focolai di instabilità, non si possono tacere i numerosi segnali positivi provenienti dagli indicatori economici. Segnali che ci portano legittimamente a sperare in una nuova fase di crescita e di aumento della domanda. Ora è importante che la nostra categoria si faccia trovare pronta dimostrando di essere capace di cogliere le possibilità che questa nuova fase di crescita, che certo non si annuncia frenetica, ma sicuramente avente basi più solide rispetto a precedenti periodi di ingiustificata euforia del mercato, saprà offrirle in tutti i settori, da quello alimentare a quello dei beni di consumo, da quello dei servizi a quello immobiliare. ■



Concordato preventivo, arriva lo sconto con la flat tax

di **Susanna Baldi**

— Dottoressa Commercialista - Consulente Federagenti —

Il governo ha approvato nel Consiglio dei ministri del 26 luglio la modifica che introduce la flat tax incrementale per rendere più appetibile il concordato preventivo biennale sia per i soggetti ISA sia per i forfettari.

La misura del concordato preventivo biennale (cd. CPB) – lo ricordiamo – interessa ben 4,6 milioni di partite iva, tra le quali gli agenti e rappresentanti di commercio, sia soggetti alle pagelle fiscali (ISA) che quelli in regime forfettario. Il concordato funziona in questo modo, in base ai redditi dichiarati nel 2023 il software dell'Agenzia delle Entrate propone agli agenti e rappresentanti di commercio basandosi sui dati della dichiarazione, un reddito al quale applicare le tasse per gli anni 2024 e 2025, biennale per i soggetti ISA e solo per l'anno 2024 per quelli in regime forfettario.

Il reddito concordato viene calcolato in modo da non essere inferiore al livello reddituale minimo di settore, confrontato con il reddito 2023 determinato forfettariamente e aumentato poi del coefficiente di rivalutazione settoriale, che, specifico per attività economica, varia in base al codice Ateco. È inoltre previsto un correttivo che riduce tale coefficiente al crescere del reddito dichiarato.

Il reddito così determinato viene infine ulteriormente aumentato, per effetto del coefficiente di rivalutazione legato alle stime di crescita del PIL.

Le prime stime mostrano una certa reticenza ad aderire a tale misura perché i redditi prospettati possono essere molto più alti di quelli dichiarati nel 2023.

I forfettari che per il 2023 hanno dichiarato redditi inferiori al minimo settoriale si troveranno di fronte a proposte di reddito rilevanti.

Come si vede, a differenza dei soggetti ISA, nel caso di agenti di commercio forfettari non vi è alcuna normalizzazione né in base agli indicatori di anomalia (non essendo applicati gli ISA), né del coefficiente di rivalutazione.

Per valutare correttamente la convenienza occorrerà quindi attendere la pubblicazione del decreto correttivo, che dovrebbe agire anche sulle note metodologiche per il calcolo del reddito proposto, e ciò non solo per i forfettari ma anche per i soggetti ISA.

Inoltre per mitigare la diffidenza verso la misura del concordato preventivo sia il consiglio nazionale dei commercialisti, che le associazioni di categoria di artigiani e autonomi avevano più volte chiesto la sostituzione della tassazione ad aliquote crescenti dell'Irpef, con un regime opzionale basato su imposte sostitutive decrescenti in base al grado di affidabilità fiscale misurato attraverso gli ISA. In parole semplici, pa-


gherà di meno chi ha un'affidabilità fiscale ISA più elevata.

La proposta approvata dal consiglio dei ministri è quella di applicare una flat tax al differenziale del maggior reddito proposto con il concordato preventivo, rispetto a quello dichiarato nel 2023, in base a tre aliquote:

- Aliquota del 10% per gli agenti affidabili con voto ISA superiore a otto;
- Aliquota del 12% se il voto ISA è compreso tra sei e otto;
- Aliquota del 15% se il voto ISA è inferiore alla sufficienza.

La novità riguarderà sia gli agenti di commercio soggetti agli indicatori di affidabilità sia quelli in regime forfettario, per i quali è prevista l'applicazione della flat tax sul reddito differenziale del 10% e del 3% se si tratta di start up.

La possibilità di aderire rimane possibile fino al 31 ottobre, mentre i versamenti degli acconti delle imposte dovute andranno effettuati entro il 2 dicembre e il saldo dell'imposta sostitutiva nel caso di accettazione della proposta andrà effettuato entro il 30.06.2025. ■



L'attività è spesso fonte di contestazioni fra agente ed azienda e le norme non aiutano

Indennità di Incasso

L'attenta precostituzione di prove è d'aiuto per il riconoscimento del diritto dell'agente

di **Francesco Caporale**

— Conciliatore Sindacale Federagenti Roma —

Quasi tutti gli agenti nel corso della loro vita professionale si sono posti il problema e tutti i consulenti hanno più volte risposto a questa domanda: "Mi è stato chiesto dalla preponente di effettuare gli incassi, ma il contratto non lo prevede. Posso farlo? Mi spetta qualcosa?"

In realtà la questione sorge da una prassi consolidata ed ampiamente praticata in forza della quale, nel silenzio del contratto individuale sul punto, l'azienda chiede all'agente di occuparsi della riscossione vuoi per comodità, vuoi perché fa affidamento sulle capacità relazionali del suo collaboratore, vuoi perché raggiunto, di fatto, con il cliente, accordi diversi dall'obbligazione pecuniaria originale, con reciproca soddisfazione delle parti.

In realtà la questione è disciplinata, proprio con riferimento al contratto di agenzia, da uno specifico articolo del codice civile. L'art. 1744 infatti stabilisce che "L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione".

La disposizione è sintetica, ma ci offre già degli spunti interessanti. Prima di esaminare la questione dal punto di vista dell'agente, guardiamola dal punto di vista, ben più interessante, del debitore (che è il soggetto che rischia di più in caso di situazioni non chiare). Il principio sancito è che l'agente non ha facoltà di riscuotere, quindi ne deriva che il cliente che paga all'agente che non esibisce un documento in base al quale gli è stata attribuita tale facoltà non è liberato dall'obbligazione che quindi formalmente rimane in vita e per il cui adempimento il creditore potrebbe attivare ogni azione di recupero.

Già questa situazione ci fa capire che, il pagamento dovrebbe avvenire, solo in presenza di determinate garanzie. La più corretta sarebbe una comunicazione formale a tutti i clienti con cui si comunica che per contratto è stato attribuito a un determinato agente la facoltà di incassare, ma, ahimè, è anche la più rara. Ogni tanto ci possiamo trovare davanti a una comunicazione "spot" dell'azienda diretta al cliente di pagare all'agente. In questo caso la comunicazione non prelude a una attribuzione generalizzata della facoltà ma è spesso rivolta a un singolo affare (es. si autorizza il Sig. Tizio a riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile... di cui alla fattura x del...). Grazie ai nuovi strumenti per contro però la comunicazione può essere più veloce ed immediata e può concretizzarsi in una comunicazione mail o addirittura tramite whatsapp effettuata dal referente aziendale. Altre volte ad una indicazione ricevuta per le vie brevi a cui segue da parte del cliente l'invio, contestuale al pagamento, di una foto dell'assegno con gli estremi della data e della persona che lo ha preso in consegna, alla mail dell'azienda. Questa soluzione in mancanza di una contestazione immediata o comunque in tempi congrui, può salvare il cliente da eventuali successive pretese aziendali, ma non dà la certezza.

Detto ciò passiamo a valutare la situazione dal punto di vista dell'agente anche in questo caso partendo dal disposto dell'art. 1744 c.c.. Dalla formulazione si evince chiaramente che essendo l'attività di incasso una facoltà che può essere attribuita o meno, la stessa rappresenta un'obbligazione accessoria e non principale. Altro aspetto importante, in negativo, è che purtroppo il codice nulla dice circa il diritto e l'eventuale misura del compenso spettante all'agente.

Quindi cosa succede, quando, come nella quasi totalità dei casi l'attività viene svolta a seguito di comunicazioni saltuarie e nella totale assenza di accordi circa l'eventuale remunerazione?


Proviamo a cercare aiuto nella contrattazione collettiva, ma purtroppo anche qui le previsioni pattizie non ci aiutano.

L'AEC Commercio (da ultimo integrato nel 2017) prevede all'art. 5, comma 11 che "Nel caso in cui sia affidato all'agente... l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile... dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvisoria".

Sostanzialmente simile la previsione contenuta nell'AEC Industria del 2014 che all'art. 6, co. 3 prevede che "nel caso in cui sia affidato all'agente... l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvisoria, in relazione agli affari per i quali sussista l'obbligo della riscossione".

Quindi per un riconoscimento a favore dell'agente serve il conferimento dell'incarico, la continuità dell'attività svolta, l'eventuale responsabilità dell'agente in caso di errore contabile.

Senza altro di maggiore aiuto è la disposizione contenuta nell'art. 9, 1° co. dell'AEC Federagenti del 2023 che prevede che "Qualora l'Agente... svolga continuativamente attività di incasso per la mandante, indipendentemente dall'attribuzione allo stesso di responsabilità in caso di errore contabile, dovrà essere prevista una provvigione aggiuntiva e separata pari all'1% delle somme incassate, fatta salva l'attività prestata per il recupero degli insoluti".



%

SERVIZI RISERVATI AGLI ISCRITTI

Federagenti
CISAL

- Consulenza sindacale e legale;
- Consulenza fiscale;
- Richiesta Liquidazione FIRR
- Effettuazione conteggi delle indennità di fine rapporto;
- Assistenza stragiudiziale e giudiziale;
- Conciliazione in sede sindacale;
- Verifica del calcolo della pensione Enasarco;
- Aggiornamenti sulla professione.

CONTATTA LA SEDE NAZIONALE

TEL 06/5037103

06/51530121

(DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
9.30-13.00 – 14.00 – 18.30)

OPPURE CONTATTA

DIRETTAMENTE

LE SEDI SUL TERRITORIO

Per l'AEC Federagenti basta quindi fornire la prova dell'attività di incasso svolta con continuità. Si assicura così una tutela a quegli agenti che, pur in assenza di un incarico formalizzato, si adoperano per soddisfare le richieste della preponente, facendogli conseguire nel corso del rapporto degli evidenti benefici. Un ulteriore aspetto positivo della disposizione contenuta nell'AEC Federagenti è la quantificazione della misura del compenso da corrispondere all'agente per l'attività svolta.

Ovviamente rimane requisito comune a tutti gli AEC il fatto che l'attività prestata non riguardi il recupero di somme insolute (cioè già scadute).

A fronte di una sintetica disposizione normativa e di disposizioni pattizie che, tranne nel caso dell'AEC Federagenti, non aggiungono molto a quanto stabilito nel codice è evidente che la principale fonte di riferimento non può non essere la giurisprudenza di legittimità, che nel corso degli anni ha comunque fissato alcuni principi che possiamo considerare ampiamente consolidati. Vediamone alcuni.

Il primo riguarda il momento in cui viene attribuita all'agente tale facoltà: se il contratto prevede sin dall'inizio la facoltà di incassare e non dispone nulla sul compenso "ulteriore" dell'agente è ormai pacifico che la provvigione prevista in contratto debba ritenersi comprensiva anche dell'attribuzione di tale attività. Per con-

tro non è così pacifica la soluzione nel caso in cui tale facoltà sia stata attribuita nel corso del rapporto. Di regola infatti si dovrebbe giungere alla conclusione che, trattandosi di una prestazione ulteriore ed accessoria fissata in un momento successivo da quello della conclusione del contratto, ad essa debba corrispondere un'autonoma retribuzione, ma vi sono anche state sentenze difformi che in questo caso non hanno riconosciuto nulla all'agente in quanto, in base alla ricostruzione operata ed alla documentazione versata in atti, il giudice ha ritenuto di essere davanti ad una novazione del contratto con ridefinizione di diritti ed obblighi delle parti che prevedevano ora la ricomprensione dell'attività di incasso tra i doveri dell'agente a fronte di un corrispettivo provvigionale rimasto immutato.

Altro punto su cui si è espressa la giurisprudenza è quello della forma che deve avere la dichiarazione di volontà con cui l'azienda conferisce all'agente la facoltà di incassare. Poiché l'articolo 1744 non richiede una forma particolare e, cioè, in sostanza, non richiede una attribuzione espressa e per iscritto dell'incarico, la stessa (attribuzione) può essere provata anche presuntivamente e desunta dal comportamento concludente tenuto nel tempo dalle parti.

Ultimo punto che vale la pena di esporre, seguendo l'ordine delle criticità sopra enunciato

è quello concernente la misura del compenso. Come è noto se il contratto non prevede nulla e non può farsi riferimento ad un tariffario professionale o agli usi, la legge demanda al giudice il compito di determinarne la misura. Ovviamente, poiché tale problema si pone solo quando il giudice di merito ha già accertato positivamente la debenza del compenso, la successiva concreta determinazione dello stesso in una misura percentuale che può andare dallo 0,5% sino anche al 2% sul valore complessivo degli incassi, sarà difficilmente confutabile dall'azienda nelle fasi successive di giudizio laddove il ragionamento del giudice nel determinarlo risulti esente da vizi logici.

Alla luce di quanto prospettato appare quindi chiaro che la domanda con cui abbiamo aperto queste brevi riflessioni non ha una risposta univoca, né facile da fornire all'agente. Quello che è importante è analizzare attentamente tutti gli elementi e per questo è importante richiamare l'attenzione degli agenti sull'importanza di custodire tutta la documentazione inerente il rapporto di agenzia ed in casi di incertezza rivolgersi sin da subito ad un consulente al fine di avere indicazioni su come cercare di preconstituire una solida base per le future richieste da avanzare all'azienda all'atto della cessazione del rapporto. ■



**Emetti le tue Fatture
Provvigionali Elettroniche in modo
TOTALMENTE GRATUITO.
Vai sul Sito Internet
www.FattureAgenti.IT
e attiva subito il Tuo Account.**



**INVIO
IMMEDIATO
TRAMITE
CANALE
TELEMATICO SDI**

Federagenti



- **VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE TUTTE LE NOVITÀ DI INTERESSE PER LA CATEGORIA, AD ESEMPIO IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI PREVIDENZA ENASARCO, DI CONTRATTO DI AGENZIA, E MOLTO ALTRO?**

Invia una mail a info@federagenti.org chiedendo di ricevere la newsletter Federagenti per posta elettronica, sarai sempre aggiornato sulla professione e sulle novità fiscali e previdenziali di settore




RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure collegati al tuo store e scarica la **app di Radio Agenti**. Ascoltaci dal tuo cellulare!





Disponibile su



SEGUI LE TRASMISSIONI ANCHE IN DIRETTA VIDEO

Tutte le puntate di Radio Agenti **live** sul canale **YouTube** e sulla pagina **Facebook**. Seguici e intervieni in diretta!



PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ENASARCO

Diverse le nuove prestazioni assistenziali previste nel regolamento 2024, andiamole a scoprirle

a cura di **Rita Notarstefano** — Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —



Quest'anno, con l'approvazione del nuovo programma delle prestazioni assistenziali sono state introdotte svariate novità che vanno ad assicurare un più compiuto sistema di welfare a sostegno degli agenti e delle loro famiglie. Andiamo a vedere quali sono nel dettaglio.

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE

La Fondazione da quest'anno offre agli iscritti prestazioni di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e socio sanitario, erogate direttamente da società convenzionate il cui elenco è consultabile all'interno dell'area riservata al momento della domanda.

È messo a disposizione un massimale annuo di € 500,00 da utilizzare anche per più prestazioni da effettuare in momenti diversi.

Nell'ipotesi di più richieste nello stesso anno, la documentazione dovrà essere caricata esclusivamente in corrispondenza della prima richiesta.

La documentazione di cui sopra, da inviare a corredo della domanda, è la seguente:

- copia della dichiarazione dei redditi (modello PF 2023) attestante per l'anno 2022 un reddito non superiore a € 46.700,00 unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione all'Agenzia dell'Entrate. (In assenza di redditi percepiti nell'anno 2022 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità);
- descrizione della richiesta ed eventuale prescrizione o certificato medico.

Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:

- essere un iscritto in attività, ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia, oppure essere titolari di una pensione diretta Enasarco;
- essere in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2023 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2022-2023) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori.

Le domande sono presentate esclusivamente on-line tramite apposita sezione presente nell'area riservata. A conclusione della procedura informatica, dopo il controllo dei requisiti da parte degli Uffici, il sistema rilascerà un voucher da compilare, sottoscrivere e consegnare al personale sanitario incaricato della prestazione. Il voucher ha una validità minima di 40 giorni per essere utilizzato.

Possono essere richieste prestazioni che si effettueranno dal 2 luglio 2024 in poi.

IMPORTANTE: La prestazione può essere richiesta esclusivamente da iscritti che hanno presentato domanda con allegato il modello Unico PF2023 attestante un reddito lordo per l'anno 2022 non superiore ad € 46.700,00.

PROGETTO SALUTE UOMO

Il progetto si aggiunge e si affianca al progetto salute donna presente nel regolamento già dallo scorso anno.

Al fine di promuovere la prevenzione delle patologie maschili gravi e ricorrenti, la Fondazione offre agli iscritti pacchetti di prevenzione finalizzati alla diagnosi precoce delle principali patologie. La prestazione sarà erogata dalle società convenzionate il cui elenco verrà indicato direttamente nella procedura da seguire per richiedere il contributo.

È possibile richiedere un solo pacchetto prevenzione oppure il rimborso del corrispondente contributo, per un massimo di € 200,00, qualora la prestazione sia stata effettuata entro il 02.07.2024. Si fa, infatti, una distinzione tra chi ha effettuato tali prestazioni prima del 2 luglio e chi le effettua successivamente.

Per tutti coloro che hanno già effettuato le prestazioni previste all'interno dei pacchetti di prevenzione entro il 02.07.2024, la Fondazione eccezionalmente eroga un contributo, fino ad un massimo di € 200,00 annue, a ristoro delle spese sostenute. Il contributo per i pacchetti prevenzione successivi a tale data è erogato invece a seguito di prenotazione alle domande, le quali vanno presentate esclusivamente on-line.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle prestazioni sanitarie, gli screening sono suddivisi in:

1. esami di primo livello: accertamenti base;
2. esami di secondo livello: attivabili solo qualora, a seguito delle risultanze degli accertamenti base, risulti necessario approfondire le diagnosi sospette rilevate in precedenza.

Per le richieste dei rimborsi sulle prestazioni effettuate entro il 02.07.24 la documentazione da inviare a corredo della domanda è la seguente:

- copia della fattura intestata al richiedente attestante la spesa sostenuta;
- se si sceglie di dichiarare il reddito, copia del modello Unico PF 2023 presentato dall'iscritto per i redditi percepiti nel 2022, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione all'Agenzia dell'Entrate. (In assenza di redditi percepiti nell'anno 2022 o in presenza di redditi per i quali, tut-

tavia, non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità).

Per l'accesso al Pacchetto Prevenzione per gli accertamenti base va allegata alla domanda solo la dichiarazione dei redditi di cui sopra (o eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione).

Per gli esami di secondo livello oltre ai documenti attestanti la condizione reddituale va allegata anche la prescrizione medica attestante la tipologia dell'esame da effettuare in relazione alla patologia sospetta.

Per ottenere tale prestazione gli interessati, alla data della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:

1. essere un iscritto in attività, ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
2. essere in possesso di un'anzianità contributiva al 31/12/2023 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2022-2023) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale.

IMPORTANTE: Per le domande relative alla attivazione dei pacchetti prevenzione, la prestazione può essere richiesta esclusivamente da iscritti che hanno presentato domanda con allegato il modello Unico PF2023 attestante un reddito lordo per l'anno 2022 non superiore ad € 46.700,00.

Le domande relative alle prestazioni a rimborso effettuate entro il 02.07.24, presentate con allegato il modello Unico PF2023 attestante un reddito lordo per l'anno 2022 non superiore a € 46.700,00 saranno evase prioritariamente. Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta.

Le domande relative alle prestazioni a rimborso effettuate entro il 02.07.24, vanno presentate entro il 31/12/2024 così come quelle per i pacchetti prevenzione che possono essere attivati, entro la stessa data, tramite l'apposita sezione presente nell'area riservata.

In questo secondo caso però a conclusione della procedura informatica, dopo il controllo dei requisiti da parte degli Uffici, il sistema rilascerà un voucher da compilare, sottoscrivere e consegnare al personale sanitario. Il voucher ha una validità minima di 40 giorni per essere utilizzato. Per la prestazione relativa agli esami di secondo livello è necessario presentare una nuova domanda.

IMPORTANTE:

Si può presentare domanda una sola volta per tutto il 2024, pertanto prestate attenzione a richiedere il rimborso di una prestazione per importo inferiore a € 200 (esempio € 60) dato che questo pregiudicherebbe per il futuro la possibilità di ottenere un voucher per un importo superiore a quella fattura (per esempio € 150). È possibile accorpate nella domanda più fatture per prestazioni usufruite in data antecedente il 02/07/2024 in modo da ottenere un importo cumulativo che comunque non supererà le € 200.

PACCHETTO CHECK UP BASE

La Fondazione offre agli iscritti un pacchetto check up base erogato direttamente dalle società convenzionate composto da esami ematici, visita cardiologica, ECG.

Il contributo non è cumulabile con i pacchetti di prevenzione di cui ai Progetti Salute Uomo e Donna QUINDI O SI CHIEDE UN CONTRIBUTO O SI CHIEDE L'ALTRO.

I requisiti per poter richiedere tale contributo sono gli stessi indicati per le prestazioni precedenti.

IMPORTANTE: La prestazione può essere richiesta esclusivamente da iscritti che hanno presentato domanda con allegato il modello Unico PF2023 attestante un reddito lordo per l'anno 2022 non superiore ad € 46.700,00.

Le domande vanno sempre presentate esclusivamente on-line con a corredo copia della dichiarazione dei redditi (modello PF 2023) attestante per l'anno 2022 un reddito non superiore a € 46.700,00 unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione all'Agenzia dell'Entrate. (In assenza di redditi percepiti nell'anno 2022 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità).

Anche questa prestazione può essere attivata, entro il 31/12/2024, tramite apposita sezione presente nell'area riservata. A conclusione della procedura informatica, dopo il controllo dei requisiti da parte degli Uffici, il sistema rilascerà un voucher da compilare, sottoscrivere e consegnare al personale sanitario o alla struttura presso cui sarà effettuato il check-up. Il voucher ha una validità minima di 40 giorni per essere utilizzato.

CONTRIBUTO ASSICURAZIONE EVENTI CATASTROFALI

Quest'anno la Fondazione Enasarco eroga un contributo pari al 60% della spesa sostenuta, per un importo massimo di € 500,00 agli iscritti che nel corso del 2024, in attuazione degli obblighi previsti dall'art. 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, o per scelta volontaria, sottoscrivono contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424 primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3)1, del codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici, quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, che si verificano sul territorio nazionale. Il contributo è riferibile a un solo contratto assicurativo.

Per ottenere la prestazione i requisiti sono:

a) per le persone fisiche:

- essere un iscritto in attività, ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;

- essere in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2023 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2022-2023) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale;

b) per le società di persone:

- essere titolare di almeno un rapporto di agenzia regolarmente iscritto presso la Fondazione;
- i singoli soci illimitatamente responsabili devono essere in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 1 anno nell'ultimo biennio antecedente al 31/12/2023;

c) per le società di capitali:

- essere titolare di almeno un rapporto di agenzia regolarmente iscritto presso la Fondazione;
- essere in possesso di almeno un anno continuativo di versamenti per il Fondo Assistenza nell'ultimo triennio e a condizione che il totale dei contributi versati siano non inferiore all'importo del contributo richiesto.

Se il contributo è richiesto da agente persona fisica, le domande presentate con allegato il modello Unico PF2023 attestante un reddito lordo per l'anno 2022 non superiore a € 46.700,00 saranno evase prioritariamente.

Se il contributo è richiesto da società di agenzia, le domande presentate con allegato il modello Unico SC 2023 (Quadro RN, rigo RN1 casella 3) attestante un reddito ai fini IRES non superiore a € 46.700,00 saranno evase prioritariamente.

La presentazione della domanda, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata, costituisce titolo per la prenotazione del contributo.

Alla domanda vanno allegate:

1. copia della polizza sottoscritta dall'interessato relativa alla copertura dei rischi di cui sopra da cui si evince il premio annuo, anche frazionato;
2. copia della quietanza di pagamento del premio o delle quietanze in caso di premio frazionato;
3. modello Unico PF 2023 in corso di validità al momento della presentazione della domanda, se l'iscritto sceglie di dichiarare il reddito oppure Copia del modello Unico SC 2023 presentato dalla società di capitale per i redditi percepiti nel 2022, unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione rilasciata dall'Agenzia dell'Entrate. In assenza di redditi percepiti nell'anno 2022 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità.

Le domande sono presentate entro il 31/12/2024, ma nell'ipotesi di stipula della polizza assicurativa effettuata nel mese di dicembre 2024, la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2025.

CONTRIBUTO PER PROGETTI DI FORMAZIONE

Allo scopo di favorire la costituzione di nuovi rapporti di agenzia la Fondazione Enasarco partecipa, previa convenzione, a progetti di formazione promossi da società preponenti o da società di agenzia attraverso l'erogazione di contributi destinati alla formazione e all'aggiornamento professionale e di prodotto inerente all'attività di agenzia.

Per ciascun contratto di agenzia stipulato dai partecipanti al corso entro 30 gg. dal termine dell'attività formativa e regolarmente registrato presso la Fondazione, è riconosciuto al partecipante un contributo pari ad € 1.500,00.

Il numero massimo dei contributi erogabili in relazione a ciascun progetto è pari a cinque. Ferma restando la sottoscrizione di nuovi contratti di agenzia, i contributi saranno assegnati ai partecipanti al corso in base alla graduatoria di merito.

Il programma dell'evento formativo dovrà prevedere tra le materie di insegnamento:

a) la tutela previdenziale e assistenziale degli agenti di commercio;

b) la formazione su prodotti o tecniche di settore.

Il progetto di formazione dovrà prevedere la partecipazione di funzionari Enasarco nelle attività di insegnamento e dovrà coinvolgere enti di formazione specificatamente indicati.

Le proposte di progetto sono presentate, con allegata la copia dello stesso - contenente tutte le informazioni relative alle finalità, alla durata, ed ai relativi costi - mediante:

1. posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.enasarco.it, oppure;

2. con raccomandata A/R indirizzata a Fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni Ufficio Sviluppo e Gestione Welfare – Via Antoniotto Usodimare, 31 00154 Roma.

Le proposte di progetti di formazione sono presentate entro il 31/12/2024 e l'evento formativo deve concludersi entro il 28/02/2025.

Il contributo sarà erogato al termine dell'attività formativa, decorsi 30 giorni, previa trasmissione alla Fondazione dei contratti di agenzia sottoscritti e regolarmente registrati presso la Fondazione stessa.

I beneficiari dei contributi saranno tenuti alla restituzione del contributo percepito qualora il rapporto di agenzia cessi, a loro iniziativa, prima di due anni dalla data di iscrizione presso la Fondazione oppure nel caso in cui non risultino versati i contributi previdenziali o assistenziali obbligatori previsti dal Regolamento delle Attività Istituzionali, salvo segnalazione di evasione contributiva da parte dell'agente.

CONCESSIONE PEC AI PENSIONATI ENASARCO

Per accedere all'area riservata di Enasarco e, quindi, per usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dalla Fondazione, i pensionati hanno l'obbligo di inserire durante le fasi di login l'indirizzo della propria casella di posta elettronica certificata (PEC).

Poiché la casella PEC rappresenterà il principale canale di comunicazione istituzionale tra la Fondazione ed i propri iscritti pensionati, Enasarco ha pensato di mettere a disposizione degli stessi una casella PEC con costi a totale carico della Fondazione.

Il programma prevede che la prestazione possa essere attivata da parte degli iscritti pensionati durante l'accesso all'area riservata, ma al momento in cui scriviamo non è ancora stata resa nota la procedura.

Come avete potuto notare si tratta di una regolamentazione piuttosto articolata pertanto consigliamo sempre di rivolgervi alle sedi Federagenti per ottenere consulenza in merito. ■

L'esperto risponde

a cura di **Luca Orlando**

— Esperto in materia di contrattualistica di agenzia —

Domanda: Ho verificato che l'Azienda, nel 2023, ha omesso il versamento dei contributi Enasarco. Ora sta ritardando anche il pagamento delle provvigioni ed ho 3 fatture insolte (la più risalente è stata emessa il 10 gennaio ed è relativa alle provvigioni di novembre e dicembre 2023). Visto che mi è stata fatta una proposta interessante da un'altra società concorrente vorrei dare disdetta del contratto per inadempimento. Sono plurimandatario ed il contratto, regolato dagli AEC del Commercio, è stato sottoscritto a giugno 2015.

Risposta: L'omesso versamento dei contributi Enasarco, purché effettivamente accertato, è pacificamente considerato causa idonea a giustificare un recesso in tronco, mentre meno pacifica sarebbe stata la questione se il recesso fosse stato motivato unicamente dal mancato pagamento delle provvigioni. Infatti perché si concretizzi una giusta causa di recesso, il codice richiede un inadempimento così grave da far venire meno il vincolo fiduciario, ma, come dicevamo, nel suo caso l'inadempimento contributivo della mandante è più che sufficiente per giustificare la sua condotta.

Pertanto, accertato tale aspetto ed effettuata la segnalazione alla Fondazione così che la stessa possa avviare le azioni per il recupero, lei potrà dare disdetta per inadempimento. Ciò comporta la possibilità di recedere in tronco, ma non quella di liberarsi da un eventuale patto di non concorrenza post-contrattuale, quindi si accerti bene, che il contratto non preveda questa limitazione che le impedirebbe di sottoscrivere l'accordo con la nuova società. Comunque a seguito della disdetta Le saranno dovute le seguenti indennità:

1) Indennità di fine rapporto (FIRR)

La somma viene solitamente accantonata presso la Fondazione dalla ditta mandante ed è liquidata dall'ente previdenziale (entro 90 giorni dalla comunicazione della cessazione in base a quanto previsto dal disciplinare Enasarco) al cessare del rapporto di agenzia.

In base agli accordi economici del settore industria l'importo è così calcolato.

AGENTE O RAPPRESENTANTE SENZA OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER UNA SOLA DITTA:

- 4% sulla quota di provvigioni fino a € 6.200,00 annui;
- 2% sulla quota di provvigioni compresa tra € 6.200,01 annui ed € 9.300,00 annui;
- 1% sulla quota di provvigioni eccedente € 9.300,00 annui.

2) Indennità suppletiva di clientela

L'importo su cui calcolare tale indennità è costituito dal totale delle provvigioni più tutte le somme liquidate durante l'anno all'agente a qualsiasi titolo.

L'accordo economico del settore commercio per esempio così determina le modalità di calcolo:

- 3 per cento sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme a qualsiasi titolo percepite e/o dovute;
- 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno;
- ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto.

Sostanzialmente simile, ma leggermente meno vantaggioso, il criterio di calcolo adottato dall'AEC Industria in quanto gli incrementi che scattano rispettivamente dal quarto e dal settimo anno si calcolano nel limite massimo annuo di € 45.000,00 di provvigioni.

3) Indennità meritocratica

Il valore di tale indennità è rappresentato da una percentuale dell'indennità di cui all'art. 1751 c.c., tanto più elevato, quanto maggiore risulta essere l'incremento del fatturato delle vendite conseguito dall'agente nel corso del rapporto. Qualora il contratto non faccia riferimento agli AEC oppure ricorrano i requisiti che andremo ad elencare potrebbe essere dovuta l'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 1751 c.c. (la c.d. Indennità Europea).

4) Indennità ex art. 1751 c.c.

Tale indennità prevista può essere richiesta dall'agente in sostituzione delle indennità sopra elencate solo in presenza delle seguenti condizioni:

- a) l'agente deve aver procurato nuovi clienti al preponente o deve aver sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente deve ancora ricevere sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti;
- b) il pagamento dell'indennità risulti equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L'importo massimo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

5) Indennità di mancato preavviso

Oltre all'indennità di fine rapporto è poi dovuta, nel caso di specie, l'indennità di mancato preavviso. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, stante l'analogia strutturale tra rapporto di agenzia e di lavoro subordinato, risulta applicabile al primo la regolamentazione prevista dall'art. 2119 c.c. relativamente agli istituti del recesso per giusta causa. In tale ipotesi quindi il pregiudizio patrimoniale sofferto dal recedente è rinvenibile nell'evento stesso della cessazione improvvisa ed inattesa del rapporto collaborativo con la preponente e l'indennità è conseguentemente dovuta per presunzione di legge, indipendentemente dalla prova e quantificazione del danno economico sofferto dall'agente.

Domanda: Ho ricevuto una interessante proposta lavorativa e devo liberarmi al più presto

dai 2 contratti attualmente in essere. Il più vecchio è stato siglato nel 2014, mentre l'altro a febbraio del 2021. Entrambi richiamo l'AEC commercio. Che preavviso devo dare? E qualora volessi posso liberarmi anticipatamente? In caso affermativo come posso sapere qual è l'importo esatto da versare?

La ditta mandante ha degli obblighi verso di me? Poiché ho letto l'AEC ed ho visto che regola il patto di non concorrenza, questo è sempre valido o deve essere espressamente previsto nel contratto individuale che ho firmato?

Risposta: Cominciamo a rispondere dall'ultima delle domande poste: il patto di non concorrenza post-contrattuale per essere valido e vincolarla deve essere previsto espressamente nel suo contratto, se non c'è la mandante non può pretendere alcunché.

Il periodo di preavviso previsto dall'AEC Commercio nel caso di dimissioni dell'agente è sempre pari a 3 mesi. Si può liberare anticipatamente, ma in tal caso dovrà versare alle aziende l'indennità di mancato preavviso calcolata sulla media annua provvigionale dell'anno o dei 12 mesi precedenti alla cessazione (calcolo: media annua provvigionale / 12 x 3). Ovviamente le consigliamo di non optare per tale soluzione e se ha veramente necessità di liberarsi nel più breve tempo possibile le consigliamo di comunicare disdetta con preavviso chiedendo esplicitamente all'azienda se vuole che lavori il periodo di preavviso o non preferisca invece liberarla anticipatamente. Se la mandante, nei 30 giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, esercita la facoltà di liberarla dall'obbligo di lavorare il periodo di preavviso, lei sarà libero senza necessità di corrispondere alcunché a titolo di indennità sostitutiva. Se non risponderà lei sarà tenuto a rispettare il preavviso o potrà decidere di liberarsi anticipatamente, ma avendo già lavorato almeno un mese l'indennità da corrispondere sarà più bassa. Per quanto riguarda gli obblighi delle mandanti questi si limiteranno alla corresponsione delle provvigioni residue maturate ed in corso di maturazione, nonché al versamento del FIRR relativo al 2024 che non sarà versato alla Fondazione, ma direttamente a lei (gli anni precedenti invece dovrebbero già essere stati versati all'Enasarco in quanto il termine per il versamento scade il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento). Le dimissioni comportano infatti la perdita del diritto all'indennità suppletiva ed all'indennità meritocratica. Per maggiori informazioni e per l'eventuale esame della documentazione in suo possesso la invitiamo a contattare la sede Federagenti a lei più vicina. ■

